

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2009, n. 51-11810

Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Autorizzazione all'ATC CN 2 a rinnovare 4 Aree a caccia specifica (ACS) , ubicate nel territorio di competenza . Le ACS sono istituite limitatamente alla stagione venatoria 2009-2010 e finalizzate alla tutela di fagiano (*Phasianus colchicus*) e lepre (*Lepus europaeus*). Nelle suddette ACS e' consentito il solo prelievo di cinghiale (*Sus scrofa*), volpe (*Vulpes vulpes*) e corvidi.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, il Comitato di gestione dell'ATC CN 2 a rinnovare le aree a caccia specifica (ACS) denominate "Pasco-Ghigo", "Colombetto", "Murtizzi" e "Merlino", di complessivi ha 2.110, ubicate nel territorio di competenza dell'ATC CN 2. Le ACS cui sopra si accenna sono istituite limitatamente alla stagione venatoria 2009-2010 al fine di tutelare le specie stanziali presenti, in particolare fagiano (*Phasianus colchicus*) e lepre (*Lepus europaeus*). Nelle suddette ACS è consentito il solo prelievo di capi appartenenti alle specie cinghiale (*Sus scrofa*), volpe (*Vulpes vulpes*) e corvidi.

Alla scadenza delle ACS istituite con il presente provvedimento, l'ATC CN 2 dovrà trasmettere al competente ufficio regionale i dati censuali relativi alle specie oggetto di tutela presenti nelle aree in questione. Le predette ACS potranno, pertanto, essere confermate successivamente alla loro scadenza solo in presenza di significativi e documentati risultati attestanti l'incremento delle specie oggetto di tutela, la riduzione dei danni alle produzioni agricole e l'assenza di interferenze con le attività antropiche che si svolgono nei territori inclusi o limitrofi alle ACS.

La fruizione delle ACS in questione è consentita nel rispetto del Regolamento, proposto dal Comitato di gestione dell'ATC CN 2, parte integrante della D.G.R. n. 53-10361 del 2.9.2003, opportunamente integrato con D.G.R. n. 80-13413 del 13.9.2004.

Il perimetro dell'ACS deve essere delimitato da apposite tabelle, riportanti denominazione, tipo di zona e le indicazioni dell'articolo di legge regionale di riferimento. L'apposizione e la manutenzione delle tabelle compete all'ATC CN 2. Le suddette tabelle dovranno essere rimosse a cura dell'ATC CN 2, qualora i relativi istituti non vengano rinnovati.

La Provincia di Cuneo, cui la presente deliberazione sarà trasmessa per gli adempimenti di competenza, è invitata, per i motivi esposti in premessa, ad adottare tutti gli opportuni accorgimenti al fine di vigilare sulla corretta fruizione dell'ACS in questione da parte dei cacciatori ammessi ad esercitarvi l'attività venatoria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)